



Procedura *market abuse*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Pirelli & C. S.p.A. in data 7 novembre 2024

Indice	
1 Obiettivi, finalità ed ambito di Applicazione	4
2 Riferimenti	5
3 Definizioni	7
SEZIONE I – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	
4 Destinatari	11
5 Obblighi di comportamento dei Destinatari	11
6 Individuazione delle Informazioni Rilevanti	13
7 Valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e classificazione delle stesse	14
8 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	16
9 Rapporti con gli organi di stampa	16
10 Rapporti con la comunità finanziaria	16
11 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate	17
12 Gestione dei <i>rumours</i>	19
13 Flusso informativo delle Controllate	20
14 Sanzioni	21
SEZIONE II – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	
15 Struttura del Registro <i>Insider</i>	23
16 Modalità di tenuta del Registro <i>Insider</i>	25
17 Obblighi delle Persone iscritte nel Registro <i>Insider</i>	27
18 RIL (<i>Relevant Information List</i>)	28
19 Comunicazione delle Persone al Responsabile	29
20 Sanzioni	29
SEZIONE III – INTERNAL DEALING	
21 Ambito di Applicazione	30
22 Individuazione dei soggetti <i>internal dealing</i>	30
23 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione	

(Operazioni Rilevanti MAR)	31
24 Attività del Soggetto Preposto	32
25 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti MAR	33
26 Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti MAR	34
27 <i>Black-Out Period</i>	35
SEZIONE IV – SONDAGGI DI MERCATO	
28 Nozione di sondaggi di mercato	37
29 Sondaggi di mercato effettuati dalla Società	37
30 Ricezione di sondaggi di mercato	41
31 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi	43
SEZIONE V – MODIFICHE	
32 Entrata in vigore e modifiche	44
SEZIONE VI – ALLEGATI	
	45

1 Obiettivi, finalità ed ambito di Applicazione

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definite, e dei documenti riguardanti Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o la “**Società**”) e le società da questa controllate ai sensi dell’art. 93 TUF (le “**Società Controllate**” o “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”).
- 1.2 I principi e le regole contenuti nella Procedura istituiscono procedure e misure organizzative coerenti con la *governance* di Pirelli e del Gruppo volte ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abusi di mercato. In particolare, la Procedura, tra l’altro:
- a) individua e definisce le funzioni organizzative deputate alla gestione e trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, istituendo la FGIP e le FOCIP che esercitano i compiti e le funzioni previste dalle Linee Guida Consob, come adattate ai sensi della presente Procedura in considerazione della situazione organizzativa, della dimensione, delle caratteristiche e delle complessità delle attività del Gruppo;
 - b) individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti e il trattamento delle stesse nelle fasi prodromiche alla eventuale pubblicazione di Informazioni Privilegiate;
 - c) individua le procedure volte a esaminare i criteri che portano a individuare il momento in cui una Specifica Informazione Rilevante diventa Informazione Privilegiata;
 - d) dispone la segregazione delle Informazioni Privilegiate e il registro delle persone che hanno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate;
 - e) regola le attività volte ad esaminare le condizioni che impongono la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate o consentono di ritardare tale pubblicazione;
 - f) definisce le procedure relative alle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso la Società, nonché dalle persone a loro strettamente legate, sulle azioni o gli strumenti di debito di Pirelli, nonché sugli strumenti derivati o su altri strumenti finanziari a essi collegati (c.d. *internal dealing*), ivi incluso il divieto di effettuare operazioni in periodi predeterminati (cosiddetti “*black out period*”);

- g) definisce le procedure, le comunicazione e registrazioni relative al compimento o alla ricezione di eventuali sondaggi di mercato.

Le finalità della presente Procedura sono quelle di:

- a) assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di abusi di mercato;
- b) garantire un corretto e adeguato trattamento delle Informazioni Privilegiate relative alla Società;
- c) tutelare gli investitori e il mercato, al fine di prevenire il rischio che alcuni soggetti possano utilizzare Informazioni Privilegiate in proprio possesso per acquisire o cedere Strumenti Finanziari;
- d) prevenire il rischio di eventuali comunicazioni illecite di Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- e) tutelare la Società, per le eventuali responsabilità in cui la medesima possa incorrere a seguito di comportamenti posti in essere in violazione della disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

1.3 La presente Procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001, di cui la stessa può fungere anche da esimente con riferimento alle responsabilità di cui al citato Decreto.

1.4 La Procedura si applica alle società del Gruppo Pirelli, comprese le sue Controllate, nel rispetto delle normative locali.

2 Riferimenti

In relazione agli abusi di mercato e alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate, si considerino, tra l'altro, le seguenti disposizioni, norme tecniche, principi, criteri e linee guida:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione), come successivamente modificato e rettificato (il “**Regolamento Market Abuse**” o il “**Regolamento MAR**”);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che, tra l'altro, reca modifiche al Regolamento MAR;
- Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 che, tra l'altro, modifica il Regolamento MAR;
- Regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento MAR per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
- Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "**Regolamento 2016/522**");
- Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*", come successivamente modificato (il "**TUF**");
- Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**");
- Legge n. 21 del 5 marzo 2024 "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*";

- Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento di Borsa**”);
- Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Istruzioni di Borsa**”);
- il Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato (il “**Decreto 231/2001**”);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Linee Guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate di ottobre 2017 (di seguito “**Linee Guida Consob**”);

Le disposizioni, le norme tecniche di attuazione, i principi, i criteri applicativi e le linee guida sopra elencati, come eventualmente modificati o integrati di tempo in tempo, unitamente alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari, amministrative *pro tempore* vigenti, comunitarie o nazionali, ivi inclusi le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le linee guida e i pareri della Commissione, dell’ESMA, della Consob e delle altre autorità competenti, compongono nel loro complesso la regolamentazione che disciplina le Informazioni Privilegiate e gli abusi di mercato (la “**Disciplina Rilevante**”).

3 Definizioni

Ai fini della Procedura, oltre alle definizioni indicate in altre parti della stessa:

- **Azioni:** indica le azioni emesse da Pirelli.
- **Comunicato Stampa** – indica la comunicazione mediante la quale le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. in applicazione della Disciplina Rilevante.
- **Destinatari** - indica i soggetti di cui al successivo articolo 4 che sono tenuti all’osservanza della presente Procedura.
- **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“FGIP”)** – è la funzione interna alla Società deputata alla gestione, all’applicazione e al monitoraggio della presente Procedura, nonché al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla Procedura. La

FGIP è costituita dall'*Executive Vice President Corporate Affairs, Compliance, Audit, Corporate Security and Company Secretary* e si avvale delle FOCIP.

- **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP")** – sono le funzioni interne alla Società o, se del caso, alle Controllate a vario titolo coinvolte nella generazione e nella gestione dinamica del flusso informativo e, in particolare, nel trattamento e nella gestione delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla Procedura.
- **Informazione Privilegiata** – indica un'informazione privilegiata in quanto concernente Pirelli (direttamente o tramite le sue Controllate), e/o i relativi Strumenti Finanziari ai sensi della Disciplina Rilevante, in virtù della quale, tra l'altro:
 - (i) per *"informazione privilegiata si intende [...] un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati* (articolo 7, primo comma, lett. a, Regolamento Mar);
 - (ii) un'informazione ha un *"carattere preciso"* se a) *"fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà"*; b) *"è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato"* (articolo 7, secondo comma, Regolamento Mar);
 - (iii) per *"informazione che se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari"* o *"degli strumenti finanziari derivati"* si intende *"un'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe probabilmente come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento"* (articolo 7, quarto comma, Regolamento Mar);
 - (iv) *"nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso [...] Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate"* (articolo 7, secondo e terzo comma, Regolamento Mar).

- **Informazione Rilevante** – indica la tipologia di informazione che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società e possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
- **Specifica Informazione Rilevante** – indica una singola Informazione Rilevante che risulta, a giudizio della Società rilevante, in quanto può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
- **Market Abuse** – indica l’abuso di mercato che, ai sensi del settimo Considerando del Regolamento MAR, comprende le condotte illecite nei mercati finanziari che danno luogo a: (a) abuso di Informazioni Privilegiate; (b) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate; e (c) manipolazione del mercato.
- **Relevant Information List (“RIL”)** - indica l’elenco di tutti coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti, che è istituito e tenuto dalla Società in conformità al successivo articolo 6 e alla Disciplina Rilevante.
- **Registro Insider** – indica il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, che è istituito e tenuto dalla Società in conformità alla Sezione II della Procedura e alla Disciplina Rilevante.
- **Responsabile della tenuta del Registro o Responsabile del Registro** - indica il soggetto responsabile della tenuta del Registro *Insider* e della RIL. Tale ruolo è ricoperto dall’*Executive Vice President Corporate Affairs, Compliance, Audit, Corporate Security and Company Secretary*.
- **Ritardo** – indica la non tempestiva comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società o le sue Controllate nei limiti consentiti dalla Disciplina Rilevante e dall’articolo 11 della Procedura.
- **Sito Internet Pirelli**: indica il sito www.pirelli.com, nel quale è pubblicata in apposita sezione la Procedura e i relativi allegati, nonché ogni altra ulteriore utile informativa in argomento.
- **Strumenti Finanziari**: indica gli “strumenti finanziari” come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (come successivamente modificata): (a) ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su un

sistema organizzato di negoziazione; o (d) non contemplati tra gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), ovvero ha effetto su tale prezzo o valore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, *credit default swap* e contratti finanziari differenziali.

- **Vice Presidente Esecutivo o VPE** - indica il vice presidente esecutivo della Società, di volta in volta in carica.

SEZIONE I – GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4 Destinatari

4.1 Sono tenuti all’osservanza delle disposizioni della presente Procedura:

- a) i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti della Società e delle Società Controllate;
- b) tutti coloro che, nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione hanno accesso, su base regolare o occasionale, ad Informazioni Rilevanti o a Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle Società Controllate.

4.2 I soggetti di cui ai punti (a) e (b) vengono di seguito congiuntamente individuati come “i **Destinatari**”.

4.3 I Destinatari attestano per iscritto, all’assunzione dell’occupazione, professione o funzione in ragione del quale divengono Destinatari della Procedura, ovvero dell’entrata in vigore della Procedura e delle sue modifiche – con i mezzi più idonei individuati dalla Società e tenuto conto delle modalità previste dal Modello di Organizzazione e Gestione, ex d.lgs. 231/2001 - di aver preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

5 Obblighi di comportamento dei Destinatari

5.1 Pirelli ritiene che le informazioni concernenti il Gruppo costituiscono una componente fondamentale del patrimonio aziendale e vadano salvaguardate e tutelate, anche in funzione del valore strategico e competitivo che rappresentano per il Gruppo. In particolare, l’utilizzo delle suddette informazioni da parte dei Destinatari si conforma ai principi generali di corretta gestione delle informazioni stesse nell’ambito delle mansioni e/o degli incarichi assegnati e della salvaguardia delle risorse aziendali.

5.2 Tutti coloro che prestano la propria opera nell’interesse della Società e delle sue Controllate sono tenuti ad un obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell’espletamento della propria attività.

5.3 Le violazioni di tali obblighi, ferme restando le conseguenze derivanti da eventuali illeciti civili, penali e/o amministrativi, possono comportare sanzioni disciplinari ovvero la risoluzione dei rapporti in corso con la Società e/o le sue Controllate. Nello specifico, i Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere la massima riservatezza sui documenti e sulle informazioni, in particolare, sulle Informazioni Rilevanti e/o sulle Informazioni Privilegiate, acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa, occupazione, professione o funzione;
- b) utilizzare le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti esclusivamente in relazione alla propria attività lavorativa, occupazione, professione o funzione, nel rispetto della presente Procedura, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali, propri o di terzi;
- c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella Procedura e dalla Disciplina;
- d) effettuare senza indugio le comunicazioni di cui alla presente Procedura;
- e) gestire le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele, affinché le stesse siano trattate all'interno e all'esterno della Società nel rispetto della Disciplina Rilevante e della presente Procedura.

5.4 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta:

- a) garantire la massima riservatezza nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Società Controllate della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati e del Collegio Sindacale;
- b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* nelle operazioni stesse;
- c) per accedere a Informazioni Privilegiate o a informazioni comunque confidenziali i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere un *confidentiality agreement*; in caso di Specifiche Informazioni Rilevanti, tali soggetti sono tempestivamente iscritti alla RIL; in caso di Informazioni Privilegiate, i soggetti devono essere tempestivamente iscritti nel Registro *Insider*;
- d) la documentazione cartacea ed elettronica contenente Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate ovvero informazioni comunque confidenziali deve essere custodita e archiviata con la massima diligenza, in modo da evitare che soggetti non autorizzati possano avere accesso alla stessa e, al contempo, da assicurare la tracciabilità delle attività, anche ai fini del d.lgs. 231/2001;
- e) la stampa dei documenti relativi a Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate deve essere effettuata solo ove necessario;
- f) il carattere confidenziale dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga dicitura, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

5.5 Ai sensi della Disciplina Rilevante, inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) utilizzare Informazioni Privilegiate in proprio possesso, acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono, anche tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario inoltrato prima che il Destinatario sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate;
- b) raccomandare sulla base delle Informazioni Privilegiate o indurre un'altra persona ad acquisire o cedere Strumenti Finanziari, ovvero a cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario;
- c) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate in proprio possesso ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- d) porre in essere comportamenti che costituiscono manipolazioni del mercato ai sensi della Disciplina Rilevante.

6 Individuazione delle Informazioni Rilevanti

6.1 Pirelli, fermi restando gli adempimenti inerenti le comunicazioni obbligatorie, monitora l'adeguatezza dei flussi informativi interni ed esterni.

6.2 Per quanto attiene, in particolare, alle Informazioni Privilegiate, in virtù della Disciplina Rilevante *"l'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico (...)"* (art. 17 Regolamento MAR).

6.3 Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate, la Società monitora le fasi prodromiche alla relativa pubblicazione.

6.4 In tale ambito, la FGIP, avvalendosi dell'ausilio delle FOCIP, sulla base di una mappatura delle aree di potenziale identificazione di Informazioni Rilevanti, individua e monitora le tipologie di Informazioni Rilevanti, aggiornando rispetto a ciascun flusso di Informazioni Rilevanti, l'individuazione dei vari soggetti, inclusi organi societari e personale di FGIP e FOCIP, che hanno accesso alle predette Informazioni Rilevanti nel periodo precedente l'eventuale comunicazione al pubblico. La FGIP valuta e monitora, con il supporto delle FOCIP interessate, l'adeguatezza della mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario, al fine di individuare in via continuativa le persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti ed evitare che abbiano accesso alle Informazioni

Rilevanti soggetti che svolgono funzioni tali per cui non hanno motivo di conoscere le Informazioni Rilevanti.

- 6.5 Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, i Destinatari che, nell'ambito dello svolgimento della propria attività o, in altro modo, entrino in possesso di Specifiche Informazioni Rilevanti riguardanti la Società e/o le sue Controllate, devono informare senza indugio il responsabile della FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati ovvero direttamente la FGIP. Le FOCIP informano la FGIP sulla sussistenza e sull'evoluzione delle singole Specifiche Informazioni Rilevanti, indicando i motivi per cui ritengono che esse siano rilevanti. Qualora le FOCIP ritengano che le suddette informazioni vadano monitorate, le stesse sono comunicate alla FGIP secondo le modalità dalla medesima indicate.
- 6.6 La FGIP porta all'attenzione del VPE le Specifiche Informazioni Rilevanti che ritenga debbano essere valutate al fine di verificare se le stesse assumono natura privilegiata.
- 6.7 La Società, a cura della FGIP, istituisce e aggiorna un registro con le Specifiche Informazioni Rilevanti (c.d. *Relevant Information List* o RIL), gestito secondo le modalità previste per il Registro Insider di cui alla Sezione II della Procedura, con gli opportuni adattamenti consentiti dalle Linee Guida Consob.
- 6.8 Nella RIL sono inizialmente indicate le persone che hanno accesso alla singola Specifica Informazione Rilevante sulla base della mappatura delle Informazioni Rilevanti, nell'ambito della quale le varie funzioni societarie sono state collegate alle specifiche aree mappate. Il Responsabile del Registro è informato dalla FGIP e dalle FOCIP di eventuali persone non indicate nella RIL che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante ai fini del relativo aggiornamento.

7 Valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e classificazione delle stesse

- 7.1 La valutazione delle condizioni richieste dalla Disciplina Rilevante ai fini della configurabilità di un'Informazione Privilegiata e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico, ovvero – nei casi in cui la Disciplina Rilevante lo consenta – di ritardare detta comunicazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 della Procedura, è rimessa al Vice Presidente Esecutivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da soggetto da questi delegato. Tale valutazione è svolta in conformità alla Disciplina Rilevante sulla base della documentazione e di ogni altra informazione a disposizione della FGIP e/o della FOCIP nel cui ambito di operatività la Specifica Informazione Rilevante si è generata. La decisione che individua un'Informazione Privilegiata è formalizzata, registrata su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni con indicazione della data e ora in cui l'informazione è

divenuta Informazione Privilegiata, la data e ora in cui la Società ha deciso in merito e l'identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla sua formazione. La FGIP conserva evidenza delle valutazioni svolte per addivenire al giudizio sulla natura privilegiata o meno dell'informazione. Per i diversi tipi di Informazioni Rilevanti, la FGIP individua in via esemplificativa alcuni criteri in base ai quali operare la valutazione circa la configurabilità di Informazioni Privilegiate.

7.2 Nell'ipotesi in cui la Specifica Informazione Rilevante si sia generata nel corso di una seduta del Consiglio di Amministrazione della Società, la valutazione del carattere privilegiato della predetta informazione è di competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

7.3 All'esito della qualificazione dell'informazione come Informazione Privilegiata, dopo aver verificato che la predetta informazione è circolata sino a quel momento nei limiti di quanto previsto dalla Procedura e che, quindi, siano identificabili tutti i soggetti che hanno trattato detta informazione, la FGIP, su indicazione del VPE e con l'ausilio delle FOCIP di volta in volta coinvolte, attiverà i protocolli di segregazione dell'Informazione Privilegiata onde evitare un'impropria circolazione della stessa all'interno e all'esterno della Società. La riservatezza dell'Informazione Privilegiata viene garantita anche attraverso l'attivazione del Registro *Insider* e le misure indicate nella Sezione II della Procedura.

7.4 Nello specifico, la FGIP dovrà:

- avere cura che il Responsabile del Registro *Insider* provveda all'iscrizione dei nominativi dei soggetti che sono a conoscenza e che ne verranno successivamente a conoscenza prima che l'Informazione Privilegiata sia resa nota al pubblico e che i responsabili delle FOCIP comunichino al Responsabile del Registro i nominativi di eventuali soggetti da iscrivere nel Registro *Insider*;
- coordinarsi con la funzione *Communication* della Società ai fini della predisposizione della bozza di comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, salvo l'attivazione della procedura di Ritardo di cui all'articolo 11 della presente Procedura;
- comunicare ai Destinatari interessati la valutazione del carattere privilegiato dell'informazione e la loro iscrizione nel Registro *Insider*.

7.5 La FGIP è tenuta a relazionare il VPE, con cadenza semestrale ovvero qualora la FGIP lo ritenga necessario e/o opportuno, attraverso una sintetica reportistica scritta, in ordine alle attività di cui al punto precedente ed al controllo e monitoraggio del flusso inerente le Informazioni Rilevanti e le Specifiche Informazioni Rilevanti che si sono generate nel periodo di riferimento del *report*.

8 Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 8.1** All'esito della valutazione di cui all'articolo 7, e laddove non ricorrano gli estremi per il Ritardo, come previsto al successivo articolo 11 della Procedura, le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al pubblico nel rispetto della Disciplina Rilevante.
- 8.2** La Società, per mezzo della funzione *Communication*, comunica le Informazioni Privilegiate al pubblico con le modalità e i tempi richiesti dalla Disciplina Rilevante e nel rispetto dei principi di correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, tracciabilità, coerenza e omogeneità, nonché parità di accesso alle informazioni e simmetria informativa, assicurando un accesso rapido, gratuito, simultaneo, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire l'effettiva diffusione delle Informazioni Privilegiate.
- 8.3** Pirelli non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività e pubblica e conserva sul proprio Sito Internet Pirelli per un periodo di almeno cinque anni tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico.

9 Rapporti con gli organi di stampa

- 9.1** I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla funzione *Communication*.
- 9.2** Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società o il Gruppo, nonché a partecipare ad incontri con i giornalisti, il Vice Presidente Esecutivo e gli altri soggetti a ciò espressamente autorizzati dal VPE. Le relative attività sono curate dalla funzione *Communication* in coordinamento, ove necessario, con le competenti funzioni aziendali, che garantiscono l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.
- 9.3** Eventuali dichiarazioni da parte del Vice Presidente Esecutivo o degli altri soggetti autorizzati concernenti Specifiche Informazioni Rilevanti devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

10 Rapporti con la comunità finanziaria

- 10.1** In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali, a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di *rating*, *road show*, *conference call*, ecc.), la funzione *Investor Relations*, in coordinamento con la funzione *Corporate Affairs and Governance*, comunica in conformità alla disciplina vigente alla Consob e a Borsa Italiana il luogo, il tempo, le modalità e l'oggetto dell'incontro, fornendo l'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o distribuzione. Resta inteso che di norma nei 15 giorni che precedono la pubblicazione dei risultati contabili di periodo la funzione *Investor Relations* limita la comunicazione ai soli annunci di *business* e di prodotto.

- 10.2** La funzione *Investor Relations*, inoltre, favorisce la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica; la Società, ove richiesto dalla Disciplina Rilevante, pubblica un Comunicato Stampa che illustra i principali argomenti trattati nell'incontro.
- 10.3** Nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano individuate Informazioni Privilegiate, viene predisposto apposito Comunicato Stampa da fornire al pubblico, secondo quanto previsto dalla Procedura e dalla Disciplina Rilevante.
- 10.4** Qualora in occasione di incontri con la comunità finanziaria si generi la diffusione di Informazioni Privilegiate, viene predisposto dalla funzione *Communication*, con l'ausilio della funzione *Investor Relations* e previa approvazione del VPE, ovvero, in sua assenza, da un soggetto da questi delegato, un Comunicato Stampa da diffondersi tempestivamente al pubblico secondo quanto previsto dalla Procedura.

11 Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 11.1** La Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, a condizione che siano soddisfatti i presupposti per il Ritardo ai sensi della Disciplina Rilevante e, quindi, tutte le seguenti condizioni:

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente, i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe un effetto fuorviante per il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

- 11.2** La decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata dovrà essere assunta dal VPE ovvero, in sua assenza o impedimento, dal soggetto da questi delegato, e comunicata senza indugio, con il supporto della FGIP, al Responsabile del Registro che formalizzerà la predetta decisione tramite registrazione su uno strumento tecnico (il "**Registro del Ritardo**") che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni (ove concretamente verificabili):

- a) la data e l'ora della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;

- b) la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la pubblicazione al pubblico;
- c) stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
- d) identità delle persone che sono di tempo in tempo responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la pubblicazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di Ritardo e la sua probabile fine; (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il Ritardo; (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico le Informazioni Privilegiate; (iv) della Comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione scritta dei relativi motivi;
- e) prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il Ritardo (e delle relative modifiche sopravvenute nel periodo del Ritardo), tra cui (i) i legittimi interessi della Società che potrebbero essere pregiudicati dall'immediata comunicazione; (ii) l'assenza di un effetto fuorviante per il pubblico; (iii) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; (iv) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

11.3 La FGIP, con il supporto delle FOCIP, garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto del Ritardo nonché la preesistenza, la predisposizione e la piena operatività dei presidi volti alla garanzia della predetta riservatezza e, nello specifico, idonei a:

- a) impedire l'accesso a tali Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) informare le persone che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate circa i doveri giuridici e regolamentari previsti dalla Disciplina Rilevante che ne derivano e le possibili sanzioni in caso di abuso o di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

11.4 È fatto, pertanto, divieto di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate delle quali la Società e/o le Controllate non siano in grado di garantire la riservatezza.

11.5 Ove la Società sia in possesso di Informazioni Privilegiate in conformità a quanto previsto dalla Disciplina Rilevante e dalla Procedura, la FGIP, se ritenuto necessario, sentito il VPE, può stabilire, attuare e mantenere disposizioni e procedure interne volte a consentire eventuali condotte legittime ai sensi della Disciplina Rilevante.

- 11.6** In ogni caso, qualora la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, comunichi Informazioni Privilegiate ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza (siano essi legislativi, regolamentari, statutari o contrattuali), Pirelli deve dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
- 11.7** Il VPE, coadiuvato dalla FGIP e dalle FOCIP di volta in volta interessate, monitora la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione. Qualora, nel corso del monitoraggio venga rilevato il venir meno di una delle condizioni che hanno consentito il Ritardo, il Vice Presidente Esecutivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, un soggetto da questi delegato, provvede, con l'ausilio della FGIP, ad attivare la funzione *Communication* in modo da procedere il prima possibile alla pubblicazione del Comunicato Stampa avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata.
- 11.8** Immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, oppure su richiesta di Consob ove così previsto ai sensi della Disciplina Rilevante, la FGIP, o altra funzione da questa delegata, notifica alla Consob la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di Ritardo e, ove richiesto, fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il Ritardo della comunicazione al pubblico e gli ulteriori elementi richiesti dalla Disciplina Rilevante.
- 11.9** La notifica alla Consob è indirizzata a consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione", ovvero con le modalità dalla prima comunicata. La suddetta notifica deve essere conservata a cura della FGIP.
- 11.10** Salvo richiesta di Consob, la notifica del Ritardo non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'Informazione Privilegiata non è comunicata al pubblico in quanto ha perduto il suo carattere privilegiato, nel qual caso sarà conseguentemente aggiornato il Registro del Ritardo, come indicato nella Sezione II della Procedura.

12 Gestione dei *rumours*

- 12.1** Nel caso in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, se tale *rumour* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita, la Società è tenuta a comunicare al pubblico il prima possibile la predetta Informazione Privilegiata.

Qualora vi sia la diffusione tra il pubblico, non ad iniziativa della Società, di Informazioni Privilegiate concernenti la Società e/o le Società Controllate, oggetto di Ritardo, il VPE, avvalendosi del supporto della FGIP e delle FOCIP di volta in volta interessate, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità e/o la necessità di informare il mercato sulle circostanze oggetto dei *rumours* ai sensi della Disciplina Rilevante.

- 12.2** Ove necessario, il VPE, con l'ausilio della FGIP, provvede ad integrare e correggere il contenuto di tali notizie al fine di ripristinare le condizioni di parità e di correttezza informativa. A detto fine uno specifico comunicato, previa approvazione del VPE, e, in sua assenza o impedimento, di un soggetto da questi delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate all'articolo 8 della Procedura.
- 12.3** Qualora la società di gestione del mercato o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumours*, il VPE, avvalendosi dell'ausilio della FGIP e della FOCIP di volta in volta interessata, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità/necessità di effettuare una comunicazione al pubblico ai sensi della Disciplina Rilevante.

13 Flusso informativo delle Controllate

- 13.1** La Società comunica al pubblico le informazioni che concernono le proprie Società Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la stessa Società.
- 13.2** Per tale ragione, ai fini della corretta gestione, da parte di Pirelli, delle Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate originatesi presso le Società Controllate, la Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina Rilevante e dalla Procedura. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente le notizie necessarie secondo le disposizioni impartite dalla Società.
- 13.3** La gestione dei flussi delle Informazioni Rilevanti o delle Informazioni Privilegiate generatesi all'interno delle Controllate e, quindi, le modalità di trasmissione delle stesse alle FOCIP o alla FGIP per l'eventuale valutazione da parte del VPE, varia a seconda della posizione ricoperta dalla Controllata all'interno del Gruppo. In ogni caso, le modalità di trasmissione alle FOCIP o alla FGIP tengono conto dell'esigenza di comunicare e valutare le suddette Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate nel più breve tempo possibile in osservanza a quanto richiesto dalla Disciplina Rilevante. Ciò ai fini dell'eventuale attivazione delle misure di segregazione dell'informazione e della pronta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla presente Procedura e dalla Norma Operativa.

14 Sanzioni

- 14.1** I Destinatari della presente Procedura, nonché i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attuazione della stessa o in attività che vi afferiscono, sono tenuti al rispetto della Disciplina Rilevante e/o degli obblighi imposti dalla Procedura, ivi incluse le norme e i principi di comportamento sanciti nel Decreto 231. La violazione della Disciplina Rilevante e/o degli obblighi imposti dalla presente Procedura comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla Disciplina Rilevante e di ogni altra legge applicabile.
- 14.2** Ai sensi della Disciplina Rilevante, l'abuso di Informazioni Privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato possono comportare anche:
- la configurazione, nei confronti delle persone fisiche che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile dell'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative;
 - la responsabilità amministrativa della Società e/o delle Società Controllate.
- 14.3** Inoltre, al soggetto che viola la Disciplina Rilevante sono imputate le conseguenze e le responsabilità previste dalle disposizioni applicabili al rapporto di lavoro, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità nei confronti della Società e/o delle Società Controllate.
- 14.4** La violazione della Disciplina Rilevante e/o l'inosservanza da parte dei Destinatari degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura può anche comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nei confronti del responsabile da parte della Società e/o delle Società Controllate, ciascuna per quanto di propria spettanza, ed in particolare:
- a) per i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno della Società;
 - b) per i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere;
 - c) per gli amministratori e sindaci, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
- 14.5** La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire altresì un grave danno per la Società e le sue Società Controllate, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale, economico e finanziario. Pertanto, il soggetto che ha perpetrato

la violazione è integralmente responsabile nei confronti della Società o delle Controllate per tutti i danni causati dalla violazione commessa.

- 14.6** Con riferimento ai soggetti non dipendenti, in caso di violazioni della Disciplina Rilevante, la Società e/o le Società Controllate si riservano di interrompere o cessare, anche senza preavviso, il relativo rapporto e, se così stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal VPE, eventualmente comunicare al mercato le violazioni commesse dagli stessi.

SEZIONE II – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO
ALLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E
ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In ottemperanza alla Disciplina Rilevante, la Società, per il tramite della FGIP, ha istituito il Registro *Insider* e la RIL (*Relevant Information List*) e adottato la presente procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei predetti Registri (la “**Procedura del Registro**”).

Le persone che agiscono in nome e per conto della Società redigono un proprio registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate ai sensi della Disciplina Rilevante.

15 Struttura del Registro *Insider*

15.1 Nel Registro *Insider* sono indicati tutti coloro (i) che hanno accesso¹ ad Informazioni Privilegiate; e (ii) con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o di altra natura, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate (collettivamente, le “**Persone**”). Il Registro *Insider* è tenuto e aggiornato secondo i tempi e le modalità richieste dalla Disciplina Rilevante e include almeno:

- a) l'identità di tutte le Persone;
- b) il ruolo ricoperto da tali Persone nella Società;
- c) la data e l'ora in cui viene comunicato al Responsabile del Registro che tali Persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- d) la data di iscrizione nel Registro *Insider*;
- e) i recapiti telefonici di tutte le Persone.

15.2 Il Registro *Insider* è suddiviso in due distinte sezioni: (i) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata aggiungendo la data di prima redazione della sezione (ciascuna, la “**Sezione Specifica**”), e (ii) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (“**Sezione Permanente**”).

15.3 Sezione Specifica

15.3.1 Ciascuna Sezione Specifica riporta soltanto i dati delle Persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella relativa Sezione Specifica. Se l'Informazione Privilegiata concerne un processo prolungato

¹ Si precisa che l'accesso all'Informazione Privilegiata non implica necessariamente il possesso effettivo della stessa. Per altro verso, l'accesso a Informazioni Privilegiate non deve essere inteso come mera eventualità di avere accesso a Informazioni Privilegiate. A titolo esemplificativo, una Persona ha accesso ad una Informazione Privilegiata sita in un *database* se riesce ad accedere alla stessa direttamente dal proprio *computer*.

che si svolge in più tappe, la Sezione Specifica si riferisce a tutte le tappe del processo.

15.3.2 Nella Sezione Specifica del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Disciplina Rilevante, in via esemplificativa:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e dell'organismo di vigilanza, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;
- b) i consulenti esterni (i “**Consulenti**”) che:
 - (i) prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita quali:
 - consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
 - banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è rilevante per la stabilità finanziaria della Società ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
 - soggetti abilitati che agiscono in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; e
 - soggetti che svolgono la funzione di *sponsor, specialist o nomad* quando la loro attività richiede l'accesso a Informazioni Privilegiate;
 - (ii) hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (*e.g.* in relazione a una specifica operazione di acquisizione o dismissione²);
- c) i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una Controllata e che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate³;
- d) le agenzie di *rating* del credito.

² Si segnala che ai sensi della Disciplina Rilevante non sono inseriti nel Registro i dati di eventuali controparti di operazioni di fusione o di acquisizione.

³ Rimane fermo che ai sensi della Disciplina Rilevante le Società Controllate non sono tenute a redigere un proprio registro.

15.3.3 Qualora la Persona che ha un rapporto di collaborazione professionale con la Società sia una società, un'associazione o un altro ente, la Società indica nella Sezione Specifica del Registro i dati delle relative persone fisiche che, a sua conoscenza, hanno accesso all'Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dalla Disciplina Rilevante.

15.3.4 Nel caso in cui la Società decida, ai sensi dell'articolo 11 della Procedura di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le Persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Informazione Privilegiata e il momento in cui l'informazione è stata pubblicata in conformità alla Procedura.

15.4 Sezione Permanente

15.4.1 I dati delle Persone iscritte nella Sezione Permanente non devono essere riportati nelle Sezioni Specifiche. Nella Sezione Permanente del Registro potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla Disciplina Rilevante, le Persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate sulla base della valutazione della Società e in attuazione della Procedura.

16 **Modalità di tenuta del Registro *Insider***

16.1 Il Registro Insider è tenuto in formato elettronico protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso, quali firewall, sistemi di recovery e credenziali di accesso. Come specificato nella Sezione I della Procedura, il Responsabile del Registro Insider è l'*Executive Vice President Corporate Affairs, Compliance, Audit, Corporate Security and Company Secretary*.

16.2 Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile del Registro Insider cura, d'intesa con la FGIP, i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro *Insider*, in modo da assicurarne agevolmente e tempestivamente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione, la stampa e la trasmissione alle autorità competenti ai sensi della Disciplina Rilevante. Il formato elettronico del Registro *Insider* garantisce in ogni momento:

- a) la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso al Registro *Insider* sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società o ogni altro soggetto che agisce in nome o per conto della stessa, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro *Insider*;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro *Insider*.

- 16.3** La FGIP, con il supporto delle FOCIP di volta in volta interessate, è tenuta a comunicare, non appena valutato il carattere privilegiato dell'Informazione Privilegiata, al Responsabile del Registro *Insider* l'identità delle persone che hanno accesso a tali informazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro *Insider*.
- 16.4** In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Registro *Insider*, le attività svolte da quest'ultimo sono svolte da persona delegata dal VPE in qualità di Sostituto del Responsabile del Registro *Insider*.
- 16.5** Il Registro *Insider* deve essere aggiornato tempestivamente dal Responsabile del Registro *Insider*:
- a) se interviene una variazione quanto al motivo per cui la Persona è stata iscritta nel Registro *Insider*, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione della Persona da una sezione all'altra del Registro;
 - b) se una nuova Persona deve essere iscritta e, quindi, aggiunta nel Registro *Insider*;
 - c) se occorre annotare che una Persona iscritta nel Registro *Insider* non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo. A tal proposito, l'annotazione viene effettuata nel caso in cui venga meno la ragione che ne ha determinato l'iscrizione, incluso il caso in cui l'Informazione Privilegiata divenga di pubblico dominio o, in ogni caso, perda la sua natura privilegiata.
- 16.6** Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 16.7** Il Responsabile del Registro *Insider*, informato dal VPE, dalla FGIP ovvero dalle FOCIP di eventuali Persone non iscritte nella Sezione Specifica del Registro *Insider* che hanno o hanno avuto accesso alla specifica Informazione Privilegiata (eventualmente su segnalazione delle stesse Persone), provvede ad aggiornare il Registro *Insider*.
- 16.8** Quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, la Società indica tale circostanza nella Sezione Specifica come indicato sopra e ne informa tempestivamente le Persone indicate con modalità conformi a quelle indicate nei successivi paragrafi del presente articolo 16.
- 16.9** Le informazioni relative alle Persone iscritte nel Registro *Insider* sono conservate dalla Società almeno per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'aggiornamento.
- 16.10** Ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro *Insider*, il Responsabile del Registro *Insider* cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Persone da iscrivere o iscritte nelle Sezioni Specifiche e nella Sezione Permanente.

Contestualmente all'iscrizione di una Persona nel Registro, il Responsabile del Registro *Insider* provvede ad informarla:

- a) della sua iscrizione nel Registro *Insider*;
- b) degli obblighi derivanti dall'avere accesso alle Informazioni Privilegiate; e
- c) delle sanzioni in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Registro *Insider* adotta ogni misura ragionevole per assicurare che le Persone iscritte al Registro *Insider* prendano atto, per iscritto, degli obblighi e delle sanzioni sopra indicate.

- 16.11** L'iscrizione nel Registro *Insider* è comunicata alla Persona interessata tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica alla Persona interessata che garantisca evidenza della consegna alla medesima, corredato di apposita informativa (ivi inclusa la Procedura e l'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, l'**"Informativa"**).
- 16.12** Saranno altresì resi noti alle Persone già iscritte nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con messaggio di notifica che garantisca evidenza della consegna all'interessato redatte in conformità ai modelli previsti dalla Disciplina Rilevante.
- 16.13** Il sistema conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
- 16.14** Il Responsabile del Registro *Insider* consegna alle Persone che ne facciano richiesta copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro *Insider*.
- 16.15** Ove richiesto da Consob, la Società trasmette alla stessa Consob il Registro *Insider* o le specifiche sezioni indicate nella richiesta, con le modalità previste dalla stessa Consob.

17 Obblighi delle Persone iscritte nel Registro *Insider*

- 17.1** Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per il normale esercizio della loro occupazione, professione e funzione. In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, esse provvedono:
- a) ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate (i) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha

acquisito dette Informazioni Privilegiate; (ii) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; e (iii) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per il normale esercizio delle loro occupazioni, professioni o funzioni;

b) ad individuare, per quanto a loro conoscenza: (i) quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale della Società o del Gruppo, ovvero della propria struttura terza estranea al Gruppo, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate; (ii) le persone terze che hanno un rapporto di collaborazione con il Gruppo o con la propria struttura terza estranea al Gruppo e che per suo tramite possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate o che hanno cessato di avere Informazioni Privilegiate;

c) a comunicare tempestivamente i nominativi e i dati relativi alle persone individuate ai sensi della precedente lett. b) al Responsabile del Registro *Insider* il quale, se de caso, procede al tempestivo aggiornamento del Registro *Insider* medesimo.

- 17.2** I Consulenti assumono specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate, impegnandosi a rispettare puntualmente la Disciplina Rilevante.

18 RIL (*Relevant Information List*)

- 18.1** E' istituita la *Relevant Information List* (RIL) relativa alle Specifiche Informazioni Rilevanti che vengono individuate e monitorate secondo quanto indicato nella Sezione I della Procedura. Il Responsabile della RIL è il Responsabile del Registro *Insider*.

- 18.2** La RIL viene tenuta in formato elettronico e, salvo ove diversamente previsto, viene gestita con riferimento alle Specifiche Informazioni Rilevanti seguendo modalità analoghe a quelle previste per la registrazione delle Informazioni Privilegiate nel Registro *Insider*. Ogni qualvolta viene individuata una Specifica Informazione Rilevante, con le modalità di cui alla Procedura, la stessa è riportata in una nuova Sezione Specifica alla RIL.

- 18.3** Ciascuna Sezione Specifica riporta almeno i dati e l'indirizzo *e-mail* delle persone che hanno accesso alla Specifica Informazione Rilevante contemplata nella relativa Sezione.

- 18.4** Le informazioni relative alle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti sono conservate dalla Società almeno per i cinque anni successivi all'iscrizione o all'ultimo aggiornamento del Registro *Insider* che le riguarda.

- 18.5** Le persone iscritte nella RIL sono soggette agli stessi obblighi di riservatezza delle Persone iscritte nel Registro *Insider*.

- 18.6** La FGIP, con l'ausilio delle FOCIP interessate, è tenuta a comunicare, non appena sia stata individuata una Specifica Informazione Rilevante, al Responsabile del Registro, l'identità delle persone che hanno accesso alla stessa ai fini dell'iscrizione nella RIL.
- 18.7** In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Registro, le attività svolte da quest'ultimo in qualità di Responsabile del Registro, sono svolte da altro componente da questi delegato.
- 18.8** La RIL deve essere aggiornata dal Responsabile del Registro anche sulla base delle indicazioni fornite per l'aggiornamento del *Registro Insider* di cui all'articolo precedente della presente Procedura.
- 18.9** Il Responsabile del Registro, invia alle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Rilevanti una comunicazione dell'avvenuta iscrizione nella RIL. Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate.
- 18.10** I dati personali delle persone iscritte nella RIL saranno oggetto di trattamento con le modalità, nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e della Disciplina Rilevante. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di cui sopra.

19 Comunicazioni delle Persone al Responsabile

- 19.1** Ogni Persona, entro e non oltre 7 giorni dalla consegna o dal ricevimento dell'informativa di cui all'articolo 16, è tenuta a:
- a) restituire tempestivamente al Responsabile del Registro *Insider* con un mezzo che garantisca la consegna, firmata per ricevuta, copia della Procedura, accettandone i contenuti e prendendo atto dell'Informativa;
 - b) ottemperare alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Disciplina Rilevante e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.
- 19.2** Resta inteso che le disposizioni di cui alla Procedura saranno applicabili agli interessati indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo 19 da parte delle Persone.

20 Sanzioni

Fatta salva la possibilità della Società di rivalersi per ogni danno e/o sanzione che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura darà luogo alle responsabilità previste dalla Disciplina Rilevante e da ogni altra legge applicabile.

SEZIONE III – INTERNAL DEALING

21 Ambito di Applicazione

21.1 La presente Sezione disciplina gli obblighi di c.d. *internal dealing* applicabili ai sensi della Disciplina Rilevante alle operazioni concernenti Azioni o strumenti di debito emessi dalla Società, nonché strumenti derivati o altri Strumenti Finanziari ad essi collegati⁴ (collettivamente gli “**Strumenti Finanziari MAR**”) compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR (come di seguito definiti).

22 Individuazione dei soggetti *internal dealing*

Ai fini dell'applicazione della presente Sezione e in conformità alla Disciplina Rilevante sono considerati soggetti *internal dealing*:

le persone rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (le “**Persone Rilevanti MAR**”) composte da:

A.1) i soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento MAR (nel seguito, “**Soggetti Rilevanti MAR**”):

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (esecutivi e non esecutivi) e i Sindaci effettivi della Società;
- (ii) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo componenti degli organi di cui alla precedente lettera i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e sono di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società o dal soggetto da questo delegato; e

A.2) le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR (le “**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR**”):

- (i) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi di legge, i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi di legge, e un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione d'acquisto;
- (ii) (ii) le persone giuridiche, i *trust* e le *partnership*: (a) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una delle persone indicate al punto (i) che precede, o (b)

⁴ Come definiti dal Regolamento Mar o dalla relativa Disciplina Rilevante *pro-tempore* vigente.

che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona o costituita a suo beneficio, o (c) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

23 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione (Operazioni Rilevanti MAR)

23.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare alla Società e Consob, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 25, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti gli Strumenti Finanziari MAR, con esclusione dei casi previsti dalla Disciplina Rilevante indicati nel successivo articolo 23.1.2 (le “**Operazioni Rilevanti MAR**”). Un elenco esemplificativo delle Operazioni Rilevanti MAR ai sensi della Disciplina Rilevante è riportato nell’**Allegato A**.

23.2 Non sono soggette all’obbligo di notifica alla Società e a Consob:

- (i) le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo delle stesse, sommate tra loro senza compensazione, non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno solare, tenendo conto, al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza, di tutte le operazioni relative agli Strumenti Finanziari MAR, effettuate per conto di ciascuna Persona Rilevante MAR, compiute nel corso degli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data dell’ultima operazione. Successivamente al superamento di tale soglia di rilevanza, sono oggetto di comunicazione tutte le altre Operazioni Rilevanti MAR effettuate nel medesimo anno solare;
- (ii) le transazioni relative a Strumenti Finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
 - b. lo Strumento Finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - c. lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli

investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Persona Rilevante MAR a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla precedente lettera a o b.

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la Persona Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

24 Attività del Soggetto Preposto

24.1 Il soggetto preposto (nel seguito "**Soggetto Preposto**") avrà il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR. Il Soggetto Preposto è individuato nella persona dell'*Executive Vice President Corporate Affairs, Compliance, Audit, Corporate Security and Company Secretary*, il quale potrà delegare uno o più soggetti che dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti dalla Procedura.

24.2 È compito del Soggetto Preposto:

- a) comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti MAR gli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina Rilevante e della presente Procedura, con indicazione ai Soggetti Rilevanti MAR, a loro volta, di comunicare per iscritto tali obblighi alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR;
- b) redigere e tenere aggiornato l'elenco (i) dei Soggetti Rilevanti MAR che hanno ricevuto le comunicazioni di cui alla precedente lettera (a), conservando copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e, se del caso, accettazione; (ii) delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR a cui i Soggetti Rilevanti MAR hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR;
- c) fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR affinché le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Procedura e dalla Disciplina Rilevante;
- d) provvedere al ricevimento delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR;
- e) provvedere alla comunicazione al pubblico delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR nei termini stabiliti dalla Disciplina Rilevante e dalla Procedura;
- f) curare la conservazione delle comunicazioni ricevute sulle Operazioni Rilevanti MAR e di quelle comunicate al pubblico;

- g) monitorare l'applicazione della presente Sezione in relazione all'evoluzione della Disciplina Rilevante in tema di *internal dealing*, nonché in relazione alle modifiche organizzative e procedurali in essere.

24.3 Per quanto concerne l'elenco di cui al punto b) che precede, il Soggetto Preposto predispone ed aggiorna un elenco nominativo delle Persone Rilevanti MAR ("l'**Elenco**"). L'Elenco riporta in ordine alfabetico i dati riferiti ad ogni singolo soggetto iscritto ed, in particolare, con riguardo ai Soggetti Rilevanti MAR:

- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale);
- titolo o carica ricoperta in base al quale risulta Soggetto Rilevante MAR e data di conferimento delle stesse;
- dati identificativi (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni, numero di telefono);
- indirizzo email;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la qualifica di Persona Rilevante MAR.

Limitatamente alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR:

- nome e cognome (ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione sociale);
- dati identificativi (luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza ed indirizzo per le eventuali comunicazioni);
- indirizzo email;
- l'identificazione del Soggetto Rilevante a cui è riferita la correlazione e il tipo di legame in base al quale assume la qualifica di Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR;
- data di iscrizione ed eventuale data in cui è venuta meno la qualifica di Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti MAR.

25 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti MAR

25.1 Le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti MAR compiute per loro conto:

- A. alla Consob entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione Rilevante MAR, mediante l'invio del modello approvato da Consob e reso disponibile sul Sito Internet Pirelli⁵;
- B. alla Società tempestivamente e comunque entro le ore 8:00 del terzo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'Operazione Rilevante MAR, facendo pervenire il sopra citato documento al Soggetto Preposto⁶.

La Società, ricevute le comunicazioni di cui al precedente paragrafo dalle Persone Rilevanti MAR, procederà a comunicare al pubblico le Operazioni Rilevanti MAR comunicate dalle medesime tempestivamente e comunque entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data del loro ricevimento secondo quanto previsto dalla Disciplina Rilevante.

- 25.2** Le Persone Rilevanti MAR sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico, e pertanto risponderanno verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.

26 Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti MAR

- 26.1** L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante MAR, il contenuto della Procedura, nonché gli obblighi in materia di *internal dealing* previsti dalla Disciplina Rilevante, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti MAR a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta.

26.2 I Soggetti Rilevanti MAR:

- (i) sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione della Procedura redatta secondo il modello messo a loro disposizione dal Soggetto Preposto, attestante altresì l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR, e a far sì – ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR adempiano puntualmente a tali obblighi;

⁵ La comunicazione alla Consob è effettuata tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it; in ogni caso occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".

⁶ La comunicazione alla Società è effettuata all'indirizzo email del Soggetto Preposto reso disponibile su apposita sezione del Sito Internet Pirelli.

- (ii) comunicano alla Società i nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai medesimi riconducibili e si impegnano ad aggiornare la Società in merito a qualsiasi variazione; e
- (iii) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR ad essi riconducibili, sulla base del modello messo a disposizione del Soggetto Preposto, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR ad essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa. Resta inteso che gli obblighi derivanti dalla Disciplina Rilevante e dalla presente Procedura sono e saranno applicabili alle Persone Rilevanti MAR indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del suddetto paragrafo, il Soggetto Preposto predispone e aggiorna costantemente un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR, come indicato al precedente articolo 24.2.

27 *Black-Out Period*

- 27.1** I Soggetti Rilevanti MAR non possono effettuare operazioni, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari MAR nel periodo di 30 giorni di calendario antecedente all’annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della Disciplina Rilevante (di seguito, ciascuno un “***Black-Out Period***”).
- 27.2** Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il *Black-Out Period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, a condizione che tali dati preliminari includano tutte le informazioni fondamentali relative ai dati finanziari la cui inclusione è prevista nella relazione definitiva. Nell’ipotesi in cui i dati preliminari annunciati dalla Società subiscano modifiche successivamente alla loro pubblicazione troverà applicazione la disciplina relativa alla comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate ai sensi dell’Articolo 8 della Procedura senza che decorra un nuovo *Black-Out Period*.
- 27.3** Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un’Operazione Rilevante MAR durante un *Black-Out Period* a condizione che siano rispettate le procedure indicate nell’**Allegato B** e ricorrano le seguenti condizioni:
- a) sussista uno dei seguenti presupposti previsti dalla Disciplina Rilevante:
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso svolta in base ai criteri indicati dalla Disciplina Rilevante, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni e il Soggetto

Rilevante MAR abbia ottenuto autorizzazione dalla Società a vendere immediatamente le proprie Azioni in seguito ad apposita richiesta scritta alla stessa Società ove si descrive l'Operazione Rilevante MAR e si indicano i motivi per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; oppure

(ii) nei limiti consentiti dalla Disciplina Rilevante, in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, alla acquisizione di una garanzia o diritti relativi ad Azioni, o in caso di operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;

b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-Out Period*.

27.4 I *Black-Out Period* in relazione a ciascun anno vengono comunicati in tempo utile ai Soggetti Rilevanti MAR dal Soggetto Preposto anche a seguito della diffusione al mercato del Calendario Finanziario della Società e/o di eventuali successive variazioni allo stesso.

SEZIONE IV – SONDAGGI DI MERCATO

28 Nozione di sondaggi di mercato

28.1 I sondaggi di mercato” (c.d. “*market sounding*”) consistono “*nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte, tra l’altro, di:*

a) “un emittente”;

b) “un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l’operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori”;

c) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona indicata alle precedenti lettere a) o b)⁷.

29 Sondaggi di mercato effettuati dalla Società

29.1 La Società – con decisione assunta dal Vice Presidente Esecutivo o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto della Disciplina Rilevante.

29.2 La funzione della Società preposta a dar corso ad eventuali sondaggi di mercato è la funzione di *Investor Relations* anche tramite soggetti da essa autorizzati (il “**Responsabile del Sondaggio**”).

29.3 Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina Rilevante, prima di effettuare un sondaggio di mercato, dovrà esaminare, con l’ausilio della FGIP e sentito il VPE, se il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Società fornisce tali registrazioni scritte su richiesta della Consob. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l’intera durata del sondaggio di mercato. La Società, quando comunica le informazioni, aggiorna le registrazioni effettuate.

⁷Cfr. articolo 11 Regolamento Mar. “*Esempi di sondaggi di mercato includono, in modo non esaustivo, i casi in cui la società interessata alla vendita è in trattativa con un emittente in merito a una potenziale transazione e ha deciso di determinare l’eventuale interesse degli investitori al fine di stabilire le condizioni che costituiranno l’operazione, i casi in cui l’emittente intende annunciare un’emissione di titoli di debito o un’offerta di sottoscrizione di ulteriore capitale proprio e una società interessata alla vendita contatta i principali investitori per metterli al corrente delle caratteristiche dell’operazione, al fine di ottenerne un impegno a partecipare finanziariamente all’operazione, o i casi in cui la società interessata alla vendita intende vendere una grande quantità di titoli per conto di un investitore e cerca di determinare l’eventuale interesse di altri potenziali investitori per questi titoli*” (Considerando 33 Regolamento MAR).

- 29.4** La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente articolo 29 e della Disciplina Rilevante.
- 29.5** Il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione:
- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
 - b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
 - d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
- 29.6** In conformità con la Disciplina Rilevante, ai fini del sondaggio di mercato, le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per *fax* o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, ove la persona che riceve il sondaggio di mercato abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.
- 29.7** Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l'invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del sondaggio di mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
- 29.8** Il Responsabile del Sondaggio stabilisce, d'intesa con la FGIP e sentito il VPE, prima di effettuare il sondaggio, l'insieme *standard* di informazioni da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio.
- 29.9** Se il Responsabile del Sondaggio, d'intesa con la FGIP sentito il VPE, ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:
- a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
 - b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la

conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;

- c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo di cui alla Disciplina Rilevante secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato deve valutare autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate;
- e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il sondaggio di mercato degli obblighi derivanti dalla Disciplina Rilevante indicati dal precedente articolo 29, comma 5, lettere b), c) e d) della presente Procedura;
- g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla Disciplina Rilevante e dal precedente articolo 29, comma 5, lett. a) della presente Procedura e la risposta alla richiesta;
- h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con l'indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.

29.10 Se il Responsabile del Sondaggio, d'intesa con la FGIP sentito il VPE, ritiene che il sondaggio di mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme *standard* di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell'ordine indicato:

- a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il sondaggio di mercato;
- c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo della

Disciplina Rilevante secondo cui la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate;

- e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il sondaggio di mercato di esprimere il consenso a procedere al sondaggio di mercato e la risposta alla richiesta;
- f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.

29.11 Il Responsabile del Sondaggio assicura che ad ogni persona che riceve il sondaggio di mercato sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

29.12 Ai sensi della Disciplina Rilevante, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) di cui all'art. 29, comma 5, della presente Procedura e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

29.13 Per ogni sondaggio di mercato il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, redige un elenco contenente le seguenti informazioni:

- a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del sondaggio di mercato;
- b) la data e l'ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del sondaggio di mercato;
- c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati ai fini del sondaggio di mercato.

29.14 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, redige l'elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato, sia in relazione a tutte le potenziali operazioni, sia ad alcuni tipi particolari. Il Responsabile del Sondaggio non comunica informazioni ai fini dei sondaggi di mercato a tali investitori potenziali.

29.15 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione del Responsabile del Sondaggio, d'intesa con la FGIP sentito il VPE, il Responsabile del Sondaggio non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:

- a) l'identità del Responsabile del Sondaggio che comunica le informazioni;
- b) l'indicazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato;
- c) la data e l'ora del sondaggio di mercato;

- d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
- e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, conserva in formato elettronico su un supporto durevole che ne garantisce l'accessibilità e la leggibilità nel rispetto di quanto previsto dalla Disciplina Rilevante, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le registrazioni e i materiali relativi ai sondaggi di mercato effettuati dalla Società che devono essere conservati ai sensi della Disciplina Rilevante.

Quando la comunicazione di informazioni nell'ambito di un sondaggio di mercato ha avuto luogo durante riunioni o conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio sottoscrive i verbali o i resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate che sono redatti secondo quanto richiesto dalla Disciplina Rilevante e fornisce tale versione alla persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato.

La Società trasmette le registrazioni che devono essere conservate dal Responsabile del Sondaggio ai sensi della Disciplina Rilevante all'autorità competente su richiesta di quest'ultima.

30 Ricezione di sondaggi di mercato

- 30.1** Anche il solo ricevimento di sondaggi di mercato comporta l'obbligo di osservare specifiche regole volte, da un lato, a contenere il rischio di divulgazione di Informazioni Privilegiate e, dall'altro, a fornire alle Autorità competenti gli strumenti adeguati per verificare il rispetto della Disciplina Rilevante.
- 30.2** Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, è anche la persona incaricata dalla Società di ricevere sondaggi di mercato condotti da terzi. Il nominativo del Responsabile viene reso disponibile dalla Società ai soggetti interessati a condurre sondaggi di mercato.
- 30.3** Qualora soggetti terzi intendessero effettuare un sondaggio di mercato nei confronti della Società dovranno contattare il Responsabile del Sondaggio. Qualora un dipendente o altra persona che svolge un incarico o altra attività per conto della Società dovesse essere contattata, con qualsiasi mezzo, per un sondaggio di mercato, lo stesso dovrà interrompere tempestivamente la comunicazione prima che vengano trasferite informazioni ed invitare la persona che effettua il sondaggio a contattare il Responsabile del Sondaggio.
- 30.4** Il Responsabile del Sondaggio comunica ai soggetti che effettuano sondaggi di mercato l'eventuale decisione di non essere più contattato in relazione a qualsiasi futura operazione o a particolari tipologie di operazioni.

- 30.5** Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, deve assicurare che le informazioni ricevute siano comunicate all'interno della Società, su base strettamente confidenziale, ai soli soggetti potenzialmente interessati a valutare l'operazione, sulla base della *"need to know rule"*.
- 30.6** La FGIP, con il supporto del Responsabile del Sondaggio, deve controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate all'interno della Società e mantenere traccia scritta dei singoli soggetti che hanno accesso a tali Informazioni Privilegiate per ciascun sondaggio di mercato, affinché gli stessi operino in conformità alla Disciplina Rilevante e alla Procedura.
- 30.7** Fermo restando l'obbligo per la persona che effettua il sondaggio di mercato di comunicare la natura eventualmente privilegiata dell'Informazione Privilegiata che intende trasferire, il Responsabile del Sondaggio che riceve tale sondaggio dovrà comunicare tutte le informazioni a sua disposizione (ivi incluse quelle derivanti da fonti diverse dalla persona che effettua il sondaggio) al VPE, il quale, con l'ausilio del Responsabile del Sondaggio, della FGIP e delle FOCIP eventualmente interessate, procede ad un'autonoma valutazione circa la configurabilità di un'Informazione Privilegiata.
- 30.8** A seguito dell'acquisizione dell'informazione, il VPE, con l'ausilio del Responsabile del Sondaggio, della FGIP e delle FOCIP eventualmente interessate, dovrà, altresì, procedere ad un'autonoma valutazione, circa la permanenza o meno della natura privilegiata dell'Informazione Privilegiata medesima nel corso del tempo.
- 30.9** Una volta valutato il carattere privilegiato dell'Informazione Privilegiata, il VPE, con il supporto del Responsabile del Sondaggio e della FGIP, dovrà identificare le società emittenti e gli Strumenti Finanziari ai quali sono collegate le Informazioni Privilegiate in modo da evitare il compimento di abusi di mercato.
- 30.10** Laddove, in conformità alla Disciplina Rilevante, la persona che effettua il sondaggio di mercato abbia redatto verbali o resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del sondaggio, a:
- a) firmare i suddetti verbali o resoconti, in caso di condivisione del relativo contenuto; ovvero, in caso di mancata condivisione,
 - b) fornire alla persona che effettua il sondaggio la propria versione del verbale del resoconto debitamente firmata.
- 30.11** Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, è tenuto a conservare, su un supporto durevole che garantisca l'accessibilità e la leggibilità per un periodo pari ad almeno a cinque anni:

- a) le procedure adottate per la corretta gestione dei sondaggi e per la formazione del personale interessato;
- b) le notifiche relative alla volontà di non ricevere sondaggi di mercato futuri;
- c) le valutazioni effettuate dal VPE circa la natura privilegiata o meno delle informazioni e in ordine agli emittenti e Strumenti Finanziari collegati alle informazioni stesse;
- d) un elenco in ordine cronologico, per ciascun sondaggio di mercato, delle persone che hanno avuto accesso alle informazioni.

31 Sondaggi di mercato per il tramite di soggetti terzi

- 31.1** Nel caso in cui la Società decidesse di effettuare sondaggi di mercato per il tramite di terzi soggetti che agiscano in nome e per conto della medesima, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto della FGIP, dovrà verificare che tali terzi soggetti adottino procedure conformi a quanto previsto dalla Disciplina Rilevante e non troveranno applicazione le disposizioni della Procedura (che saranno attuate dal soggetto che effettua il sondaggio di mercato per conto della Società).

SEZIONE V – MODIFICHE

32 Entrata in vigore e modifiche

La presente Procedura, pubblicata sul Sito Internet Pirelli nella sezione “*Corporate*” sostituisce quella di pari oggetto approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31 agosto 2017 e successivamente aggiornata in data 7 agosto 2018, 3 agosto 2023 e da ultimo in data 7 novembre 2024, al fine di tener conto dell’abrogazione del settimo comma dell’art. 114 TUF da parte della Legge 5 marzo 2024, n. 21.

La Procedura tiene conto dell’adozione da parte di Consob delle Linee Guida inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate datate ottobre 2017, nonché delle indicazioni fornite in materia dall’ESMA.

Qualora sia necessario aggiornare o uniformare il contenuto della presente Procedura a eventuali modificazioni o integrazioni della Disciplina Rilevante e, comunque, nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del VPE e/o dell’Amministratore Delegato con successiva presa d’atto e/o ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE VI – ALLEGATI

Allegato A - Operazioni Rilevanti MAR

Rientrano nell'ambito delle Operazioni Rilevanti MAR, le seguenti operazioni effettuate in Strumenti Finanziari MAR da Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di Azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR;

- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivanti o altri Strumenti Finanziari a essi collegati;
- q) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, con esclusione della costituzione in pegno di Strumenti Finanziari (o di altra garanzia analoga) in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità, con esclusione dei casi in cui, nelle transazioni eseguite su Strumenti Finanziari MAR da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata al Soggetto Rilevante MAR ha investito, il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione.

Allegato B - Esenzione dai divieti di Black-Out Period

Un Soggetto Rilevante MAR può compiere un'Operazione Rilevante MAR durante un *Black-Out Period* qualora:

- (a) si sia in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - (i) in base ad una valutazione caso per caso, sussistono condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni; oppure
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, in caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a piani di compensi o di partecipazione azionaria, alla costituzione di una garanzia su, o acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di, Azioni o in caso di operazioni che non mutano la titolarità di uno Strumento Finanziario;
- (b) il Soggetto Rilevante MAR è in grado di dimostrare che l'Operazione Rilevante MAR non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period.

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a) (i):

- (a) il Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il *Black-Out Period* solo previa autorizzazione del Vice Presidente Esecutivo, al quale deve inviare, tramite il Soggetto Preposto, motivata richiesta scritta almeno 5 giorni di calendario prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante MAR. Tale richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione Rilevante MAR e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle Azioni e delle motivazioni per cui la vendita delle Azioni è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui necessita;
- (b) il Vice Presidente Esecutivo effettua una valutazione caso per caso, tramite il Soggetto Preposto e autorizza la vendita immediata delle Azioni durante il *Black-Out Period* soltanto qualora sussistano circostanze eccezionali, ossia in presenza di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al soggetto interessato e che esulano dal suo controllo. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze indicate dal Soggetto Rilevante MAR nella sua richiesta scritta, il Vice Presidente Esecutivo valuta, tramite il Soggetto Preposto, ad esempio, se: (i) il Soggetto Rilevante MAR debba adempiere ad un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa, ivi

compresi gli obblighi fiscali; (ii) la circostanza che determina l'obbligazione di pagamento è sorta prima dell'inizio del *Black-Out Period*; (iii) il Soggetto Rilevante MAR non può ragionevolmente adempiere l'obbligazione di pagamento se non attraverso la vendita immediata delle Azioni;

- (c) qualora il Soggetto Rilevante MAR sia il Vice Presidente Esecutivo, l'autorizzazione di cui ai punti (a) e (b) che precedono è resa da un comitato consiliare all'uopo incaricato o, in assenza di tale indicazione, dal Consiglio di Amministrazione

Nei casi indicati al precedente paragrafo (a)(ii), un Soggetto Rilevante MAR può compiere l'Operazione Rilevante MAR durante il *Black-Out Period* a condizione che:

- (a) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani per i dipendenti, il piano sia stato approvato in conformità alla legge di volta in volta applicabile e disciplini espressamente:
- (i) le modalità e i tempi per l'assegnazione;
 - (ii) le modalità per la determinazione del numero di Strumenti Finanziari da assegnare, così che:
 - (A) non possano esservi valutazioni discrezionali del Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati al riguardo;
 - (B) non vi sia la facoltà del Soggetto Rilevante MAR di rifiutare l'assegnazione degli Strumenti Finanziari; e
 - (C) l'assegnazione non possa essere influenzata da Informazioni Privilegiate;
 - (iii) le categorie di beneficiari del piano;
- (b) con riferimento all'esercizio di opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili (le "**Opzioni**") assegnati nell'ambito di piani di compensi:
- (i) il periodo di esercizio o il relativo termine siano compresi in un *Black-Out Period*;
 - (ii) le Azioni rivenienti dell'esercizio di tali Opzioni siano vendute;
 - (iii) il Soggetto Rilevante MAR richieda preventiva autorizzazione del Vice Presidente Esecutivo, mediante invio di comunicazione scritta, tramite il Soggetto Preposto, almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'esercizio di tali Opzioni, indicando il numero, la tipologia di diritti che intende esercitare, il piano di compensi nell'ambito del quale sono state

assegnate e la data in cui intende indicativamente esercitarli, specificando che la decisione di esercitarli è irrevocabile;

- (iv) il Vice Presidente Esecutivo, verificata, tramite il Soggetto Preposto, la sussistenza dei requisiti di cui al presente paragrafo, autorizza l'esercizio dei diritti durante il *Black-Out Period*.
- (c) con riferimento all'assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di piani di risparmio per i dipendenti:
- (i) abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione durante il *Black-Out Period*;
 - (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Black-Out Period*, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Black-Out Period*;
- (d) con riferimento ai trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari, si tratti di un trasferimento da un conto intestato al Soggetto Rilevante MAR ad altro conto intestato al Soggetto Rilevante (e il trasferimento non comporta variazioni del prezzo degli Strumenti Finanziari);
- (e) con riferimento alla costituzione di una garanzia su, o all'acquisizione di un diritto alla sottoscrizione o assegnazione o acquisto di Azioni:
- (i) il termine per la costituzione di tale garanzia o l'acquisizione di tale diritto sia compreso in un *Black-Out Period*;
 - (ii) il Soggetto Rilevante MAR richieda la preventiva autorizzazione del Vice Presidente Esecutivo, mediante invio di comunicazione scritta con congruo anticipo prima del termine *sub* (i), indicando il numero delle Azioni o dei diritti interessati, la tipologia di diritti che acquisirebbe e le ragioni per cui l'acquisizione non è stata eseguita prima; (iii) il Vice Presidente Esecutivo, tramite il Soggetto Preposto, rilasci autorizzazione.